

CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO (Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca) E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Dipartimento di Agronomia animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente)

Art. 1 - Oggetto

Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, in seguito indicato come Committente C.F. e P.IVA n. 80003170661, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Dr. Antonio Di Paolo, affida al DAFNAE dell'Università di Padova lo svolgimento dell'attività scientifica che si articolerà secondo quanto riportato nel "Piano di monitoraggio regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* (*Well et Raju*) in Abruzzo per l'anno 2017" approvato con Determinazione DPD023/111 del 14.06.2017.

Art. 2 - Responsabile Scientifico

Il responsabile scientifico per il DAFNAE è il Prof. Nicola Mori
Il responsabile scientifico per il Committente è il Dr. Domenico D'Ascenzo

Art. 3 – Impegni del Dipartimento

Il DAFNAE svolgerà la seguente attività:

- Attività di riconoscimento e classificazione di *P. spumarius* e altri potenziali vettori su trappole cromoattrattive fornite da questo Servizio attraverso l'attività dei tecnici partecipanti al programma di controllo regionale
- Indagini bio-etologiche su *P. spumarius* nelle aziende ove nel 2016 il vettore è stato riscontrato con densità elevata
- Valutazione dell'influenza della gestione del cotico erboso, delle cultivar e della difesa fitosanitaria al fine di individuare una possibile gestione del vettore;

Inoltre metterà a disposizione personale e supporto tecnico in grado di seguire lo sviluppo della ricerca interagendo con i ricercatori dell'Università mediante una diretta partecipazione alle attività tecniche, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 4 – Impegni del Committente

Il Committente si impegna a mettere a disposizione:

- il Piano di monitoraggio regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* (*Well et Raju*) in Abruzzo per l'anno 2017" approvato con Determinazione DPD023/111 del 14.06.2017
- le trappole cromoattrattive dislocate sul territorio della Regione Abruzzo dai tecnici partecipanti al programma di controllo regionale secondo le modalità organizzative in esso indicate
- personale e supporto tecnico in grado di seguire lo sviluppo della ricerca interagendo con i ricercatori dell'Università mediante una diretta partecipazione alle attività tecniche, nell'ambito delle proprie competenze

Art. 5 – Strutture e personale

Il DAFNAE si impegna a mettere a disposizione strumenti e mezzi di calcolo adeguati e materiale di documentazione scientifica.

Il DAFNAE si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e personale afferente. In particolare il Responsabile scientifico potrà avvalersi, per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione, dell'opera di personale e dottorandi afferenti al DAFNAE in relazione alle specifiche necessarie competenze, nonché, se necessario, di personale appartenente ad altra Struttura dell'Università di Padova. Potrà, inoltre, fare ricorso, senza oneri aggiuntivi per il Committente, alla collaborazione di soggetti esterni tramite espletamento di procedure comparative per l'affidamento di lavoro autonomo, borse di ricerca.

Art. 6 - Assicurazione e sicurezza

L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture del Committente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni. Il Committente, analogamente, garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 7 – Risultati e pubblicazioni

Il Responsabile scientifico dell'Università degli Studi di Padova consegnerà i risultati della ricerca al Committente e i risultati della ricerca saranno di proprietà esclusiva del Committente.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell'Università con l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato, previa autorizzazione scritta da parte del Committente che non potrà essere negata irragionevolmente oltre 18 mesi dal termine del contratto. Le Parti riconoscono che, per sua natura, l'attività di ricerca oggetto del contratto non può produrre risultati brevettabili.

Art. 8 – Obbligo di segretezza

Il DAFNAE, nella persona del Responsabile della ricerca e dei suoi collaboratori, si impegna a considerare riservato il programma di attività oggetto del contratto. Inoltre entrambe le parti sono tenute, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di proprietà dell'altra parte, di cui fossero venute a conoscenza in virtù del presente contratto.

Art. 9 – Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D.L.gs n. 196 del 30.06.2003 in materia di protezione dei dati personali acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.

Il titolare del trattamento dei dati personali per DAFNAE è il Direttore pro-tempore del Dipartimento

Il titolare del trattamento dei dati personali per il Committente è il Dr. Domenico D'Ascenzo.

Art. 10 – Corrispettivo

Il Committente corrisponderà al DAFNAE la somma di euro 14.000,00 (quattordicimila,00) comprensiva di IVA a norma di legge. Il corrispettivo sarà accreditato al Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova sul conto unico di Tesoreria della Banca d'Italia:

c/c 0037174

codice IBAN: IT 70D010000324522130 0037174

Il pagamento sarà effettuato entro 30gg. su presentazione della fattura elettronica

Art. 11 – Durata

L'accordo avrà la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di firma della presenza convenzione, esclusa ogni proroga o rinnovi taciti.

Art. 12 – Recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 60 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte del Committente le spese già sostenute o impegnate da DAFNAE che dovranno, comunque, essere rimborsate.

Art. 13 – Controversie

Qualunque controversia che dovesse, eventualmente, insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale esclusivamente competente.

Art. 14 – Oneri fiscali e contrattuali

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi della Tariffa parte 2[^] del DPR 26/04/1986 e s.m.i. con spesa a carico del Committente.

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A parte 1[^] del DPR n. 642/1972 e s.m.i. con oneri a carico di entrambe le parti, equamente ripartite.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell’Università di Padova applicabili in materia.

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Il Direttore del Dipartimento
Dr. Antonio Di Paolo

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Agronomia animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Maurizio Borin

- Allegati: Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* (*Well et Raju*) in Abruzzo per l’anno 2017” approvato con Determinazione DPD023/111 del 14.06.2017